

STATUTO

**THE PUFFINS - S.R.L.
IMPRESA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VARESE VA VIA AMERIGO
VESPUCCI 29

Numero REA: VA - 393777

Codice fiscale: 03988150128

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO = A = AL N. 6.013/4.452 DI REP. DR. PIETRO BORTOLUZZI
DELLA SOCIETÀ "THE PUFFINS - S.R.L. IMPRESA SOCIALE"
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Denominazione
1. È costituita, ai sensi degli articoli 2462 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112, la società a responsabilità limitata senza scopo di lucro denominata "THE PUFFINS - S.R.L. IMPRESA SOCIALE", di seguito indicata in questo statuto come "Società".
2. La Società è tenuta a fare uso della locuzione "impresa sociale" nei propri atti e nella corrispondenza.
Articolo 2
Sede e domicilio dei soci
1. La Società ha sede nel Comune di Varese, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.
2. Il Consiglio di Amministrazione può trasferire la sede legale nell'ambito del medesimo Comune, istituire, sopprimere o trasferire altrove, anche all'estero, sedi secondarie, succursali, filiali, uffici amministrativi, unità locali operative, con o senza stabile rappresentanza.
3. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto con-

	cerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per	
	iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo	
	e, se esistenti, di numero di fax, di indirizzo di posta elet-	
	tronica e di PEC.	
	Articolo 3	
	Durata della società	
	1. La durata della Società è stabilita sino al 31 (trentuno)	
	dicembre 2070 (duemilasettanta) e potrà essere prorogata a	
	norma di legge.	
	Articolo 4	
	Principi ispiratori, scopo ed oggetto sociale	
	1. La Società si ispira ai principi di solidarietà, democrati-	
	cità, impegno sociale e civile, equilibrio delle responsabili-	
	tà rispetto ai ruoli, spirito comunitario, legame con il ter-	
	ritorio, equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni	
	pubbliche. In questo quadro, promuove i diritti delle persone	
	e dell'ambiente, della sicurezza come bene collettivo e della	
	vivibilità dei territori, da tutelare con una pluralità di in-	
	terventi messi in atto dai membri della comunità e da tutti	
	quei soggetti che sul territorio hanno a vario titolo respon-	
	sabilità di governo e competenze di utilità sociale.	
	2. Per poter curare nel miglior modo gli interessi della col-	
	lettività e dei soci, la Società coopera attivamente, in tutti	
	i modi consentiti, con altri Enti del Terzo Settore, senza	
	scopo di lucro e cooperativi, su scala locale, nazionale e in-	

ternazionale.

3. La Società intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse attive della comunità, e in special modo volontari, fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - anche grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. Le attività saranno finalizzate al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, delle comunità e dei contesti in cui la Società opera, attraverso il più ampio coinvolgimento dei soggetti destinatari e interessati alle sue attività (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo: bambini, giovani, anziani, famiglie, stranieri, operatori, abitanti, Enti Pubblici, imprese del Terzo Settore) anche attraverso servizi ed interventi in ambito sociale e culturale, attività di educazione e informazione, ricerca, consulenza, formazione.

4. La Società esercita in via stabile e principale - senza fini di lucro neanche indiretto ed esclusivamente per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alla sua attività - una o più delle attività d'impresa di interesse generale di cui alle lettere d), e), f), h), i), j), k), l) et v) dell'articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 112/2017.

	5. Nell'ambito dei settori di attività di interesse generale	
	sopra individuati ai sensi dell'art. 2, comma 1, D. Lgs. n.	
	112/2017, la Società potrà svolgere, a titolo meramente esem-	
	plificativo, le seguenti attività:	
	i) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi	
	della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e s.m.i., nonché attività	
	culturali di interesse sociale con finalità educativa volte	
	alla promozione del benessere, dello sviluppo, delle competen-	
	ze di cittadinanza e del protagonismo nella comunità dei mino-	
	ri e giovani, oltre che alla prevenzione di fenomeni di disa-	
	gio, devianza ed esclusione sociale, anche attraverso inizia-	
	tive che coinvolgano le famiglie, le istituzioni scolastiche,	
	realità locali;	
	ii) attività di ricerca scientifica di particolare interesse	
	sociale; consulenza, monitoraggio e valutazione sui temi di	
	lavoro della società e/o su interventi, servizi e politiche	
	urbane che riguardano le collettività o specifiche fasce di	
	popolazione a scala locale, nazionale e europea, attraverso la	
	creazione di un centro studi e ricerche che pubblici dossier,	
	ricerche giornalistiche, organizzi eventi e partecipi con i	
	suoi aderenti ed esperti a progetti locali di rigenerazione	
	urbana e del territorio, con particolare attenzione al tema	
	del suolo e dell'impatto del riscaldamento globale;	
	iii) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati e di beni	
	confiscati alla criminalità attraverso attività di ascolto,	

	analisi e supporto, anche consulenziale, alla progettazione	
	degli interventi di rigenerazione, rivitalizzazione e riappro-	
	priazione dei beni stessi perseguendo il miglioramento della	
	sicurezza e della vivibilità dei contesti urbani;	
	iv) promozione e supporto, anche consulenziale, alla realizza-	
	zione di interventi di rigenerazione urbana e territoriale,	
	finalizzati allo sviluppo economico, sociale ed al migliora-	
	mento delle condizioni di vivibilità delle società locali, nel	
	rispetto dei principi di sostenibilità e di partecipazione;	
	v) concorso alla pianificazione e definizione di politiche ur-	
	bane e di sviluppo territoriale;	
	vi) diagnosi sociale e valutazioni d'impatto;	
	vii) gestione di interventi di accompagnamento sociale;	
	viii) promozione e gestione di interventi di tipo culturale,	
	sociale, economico e ambientale connessi e correlati ad inter-	
	venti di riqualificazione urbana;	
	ix) interventi e progetti finalizzati a promuovere il valore	
	positivo delle relazioni in particolare quelle legate alla	
	partecipazione alla vita della comunità, alla costruzione di	
	forme di convivenza e inclusione tra gruppi diversi e allo	
	sviluppo di forme di forme di responsabilità e risposta comune	
	ai bisogni sociali;	
	x) attività di formazione, assistenza tecnica, accompagnamento	
	progettuale e di attivazione di reti nazionali, europee e in-	
	ternazionali rivolte a enti pubblici e privati, imprese socia-	

	li o enti del Terzo settore, servizi pubblici, cittadini;	
	xi) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizza-	
	zione accorta e razionale delle risorse naturali attraverso	
	attività di ascolto, analisi e supporto alla progettazione	
	volte al miglioramento della qualità della vita e della convi-	
	venza civile nei territori in cui si opera;	
	xii) attività editoriali, di ricerca giornalistica volta	
	all'informazione della collettività, formazione, promozione e	
	diffusione inerenti alle attività di interesse generale di cui	
	la Società si occupa;	
	xiii) pubblicazione e divulgazione di prodotti editoriali e di	
	periodici a carattere culturale, anche attraverso comunicazio-	
	ni sonore (inclusi podcast) ed audio-visive, aventi ad oggetto	
	le attività di interesse generale in cui la società opera, in	
	particolar modo aventi ad oggetto il contrasto alla illegali-	
	tà, la tutela dei diritti, la riqualificazione di beni confi-	
	scati alla criminalità organizzata;	
	xiv) gestione di archivi documentali e scientifico-culturali,	
	anche a fini di svolgimento delle proprie attività editoriali	
	di promozione e diffusione di attività di interesse generale;	
	xv) organizzare eventi e convegni sulle tematiche di proprio	
	interesse.	
	6. La Società potrà compiere, nel rispetto della normativa ad	
	essa applicabile, tutte le operazioni commerciali, industria-	

	li, bancarie, finanziarie, societarie, e di ogni altra natura,	
	connesse o necessarie al raggiungimento dei propri scopi so-	
	ciali.	
	7. Attività diverse da quelle di interesse generale potranno	
	essere svolte dalla Società a condizione che i relativi ricavi	
	non siano superiori al settanta per cento dei suoi ricavi com-	
	plessivi secondo i criteri di computo definiti dal Decreto di	
	cui all'articolo 2, comma 3, del D. Lgs. n. 112/2017 e s.m.i..	
	8. La Società non potrà limitare, neanche indirettamente, l'e-	
	rogazione dei beni e servizi ai soli soci.	
	9. La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni,	
	provvidenze e benefici destinati da Enti privati e pubblici,	
	italiani ed europei, alle imprese sociali ed alle imprese che	
	operano nei settori in cui si collocano le sue attività prin-	
	cipali e secondarie, inclusi i contributi di cui al D. Lgs. n.	
	70/2017.	
	Esclusivamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, la so-	
	cietà potrà, inoltre, compiere le seguenti attività, comunque	
	strumentali a quella della società stessa:	
	- compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobi-	
	liari ed immobiliari che saranno ritenute necessarie od utili	
	per il raggiungimento dello scopo sociale, con esplicita	
	esclusione delle operazioni di raccolta del risparmio nei con-	
	fronti del pubblico;	
	- assumere direttamente ed indirettamente interessenze e par-	

	tecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo	
	od affine o comunque connesso al proprio purché per la misura	
	e per l'oggetto della partecipazione non risulti sostanzial-	
	mente modificato l'oggetto sociale;	
	- assumere e contrarre con qualsiasi Istituto di Credito, fi-	
	nanziamenti sotto qualsiasi forma, a breve, medio e lungo ter-	
	mine, con rilascio delle garanzie, sia reali che personali,	
	richieste;	
	- raccogliere, presso i propri soci e nel rispetto delle leggi	
	e regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento	
	dell'oggetto sociale.	
	Tutte le attività finanziarie, qualificate come tali dalla	
	legge, nonché il rilascio di qualunque garanzia, sia reale che	
	personale, non saranno comunque svolte nei confronti del pub-	
	blico ed è comunque espressamente esclusa ogni e qualsiasi at-	
	tività per la quale sia richiesta l'esclusività o per la quale	
	sia richiesta l'iscrizione in appositi Albi professionali, ai	
	sensi di presenti o future disposizioni legislative.	
	Nell'esplicazione dell'attività di cui sopra, qualora ciò si	
	dovesse rendere necessario in base alla normativa che regola	
	la materia, la società si può avvalere dell'opera di profes-	
	sionisti iscritti in appositi Albi, ordini o elenchi profes-	
	sionali.	
	Articolo 5	
	Assenza di scopo di lucro	

	1. La Società opera senza alcun fine di lucro ed è pertanto	
	tenuta a destinare ogni eventuale utile o avanzo di gestione,	
	comunque denominato, allo svolgimento dell'attività statutaria	
	o ad incremento del patrimonio.	
	2. Alla Società è fatto pertanto divieto di distribuire, in	
	via diretta o anche indiretta, utili o avanzi di gestione,	
	nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita della Socie-	
	tà, a fondatori, soci, partecipanti, lavoratori o collaborato-	
	ri, amministratori ed altri componenti degli organi sociali,	
	anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di	
	scioglimento individuale del rapporto.	
	3. Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, si	
	considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:	
	a) la corresponsione ad amministratori, sindaci ed a chiunque	
	rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzio-	
	nati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle	
	specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti	
	in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condi-	
	zioni;	
	b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di	
	retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento ri-	
	spetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai con-	
	tratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legisla-	
	tivo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinen-	
	ti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini	

	dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui	
	all'articolo 2, comma 1, lettere b), g) o h) del D. Lgs. n.	
	112/2017;	
	c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle	
	azioni o quote, a soggetti diversi dalle Banche e dagli inter-	
	mediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due pun-	
	ti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di	
	dividendi dal comma 3, lettera a) del D. Lgs. n. 112/2017;	
	d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza	
	valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore nor-	
	male;	
	e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condi-	
	zioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o	
	partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi ammini-	
	strativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo ope-	
	rino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che	
	effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione,	
	ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro	
	il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o	
	indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ra-	
	gione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazio-	
	ni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse ge-	
	nerale di cui all'articolo 2 del D. Lgs. n. 112/2017;	
	f) la corresponsione a soggetti diversi dalle Banche e dagli	
	intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in	

12 di 43

	Capitale sociale	
	1. Il capitale sociale è pari ad Euro 10.000,00 (diecimila	
	virgola zero zero), diviso in quote ai sensi di legge. Le par-	
	tecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale	
	al conferimento. I diritti sociali spettano ai soci in misura	
	proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.	
	2. Il capitale sociale potrà essere aumentato previa delibera	
	dell'Assemblea dei soci, anche mediante conferimento di beni	
	in natura o di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'at-	
	tivo suscettibile di valutazione economica.	
	3. Ai soci spetta il diritto di sottoscrivere l'aumento di ca-	
	pitale in proporzione alle quote di partecipazione dagli stes-	
	si possedute.	
	4. Per l'esercizio di tale diritto deve essere concesso ai so-	
	ci un termine non inferiore a trenta giorni, a decorrere dalla	
	data in cui ad essi viene fatta la comunicazione da parte de-	
	gli amministratori tramite lettera raccomandata A.R. o PEC.	
	5. Ove non venga esercitato da qualcuno dei soci, il diritto	
	di sottoscrizione delle nuove quote si consolida, in propor-	
	zione alle quote possedute al momento della delibera assem-	
	bleare, in capo a quei soci che abbiano dichiarato di voler	
	esercitare tale diritto contestualmente alla sottoscrizione	
	della quota di nuova emissione di loro spettanza.	
	6. Per liberare le quote di nuova emissione i versamenti do-	
	vranno essere effettuati dai soci sottoscrittori nei termini e	

modi stabiliti dall'Assemblea dei soci o dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto delle norme inderogabili di legge.

7. La delibera assembleare di aumento del capitale può prevedere un sovrapprezzo da versare interamente all'atto della sottoscrizione.

8. È possibile deliberare aumenti di capitale con esclusione o con limitazione del diritto di opzione dei soci nel rispetto delle norme inderogabili di legge e comunque con esclusione delle ipotesi di aumento di cui all'art. 2482-ter del Codice Civile. Ai soci assenti o dissenzienti spetta in tal caso il diritto di recesso.

9. L'Assemblea può anche autorizzare il Consiglio di Amministrazione a deliberare l'aumento del capitale sociale, stabilendo i limiti, i termini e le modalità della delega.

Articolo 7

Finanziamenti dei soci e titoli di debito

1. La Società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti. Resta peraltro inteso che la concessione di tali modalità di finanziamento da parte dei soci è libera. I finanziamenti si considerano sempre improduttivi di interessi, a meno che il titolo non ne preveda espressamente l'obbligo di corresponsione ed il relativo tasso, il tutto nell'osservanza dei limiti previsti dall'articolo 3 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e dall'articolo 5 del pre-

	sente Statuto.	
	2. Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della So-	
	cietà è postergato a norma dell'articolo 2467 del Codice Civi-	
	le e s.m.i.	
	3. La Società può, con delibera dell'Assemblea dei soci, emet-	
	tere titoli di debito nel rispetto della normativa applicabi-	
	le. L'Assemblea può anche autorizzare il Consiglio di Ammini-	
	strazione ad emettere titoli di debito, stabilendo i limiti, i	
	termini e le modalità della delega.	
	Articolo 8	
	Trasferimento delle partecipazioni	
	1. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto	
	tra vivi. Nel caso di trasferimento di quote sociali a titolo	
	oneroso per atto tra vivi, sia in proprietà che in base a di-	
	verso diritto reale limitato, è riservato il diritto di prela-	
	zione in favore degli altri soci.	
	2. A tal fine, il socio che intende alienare, in tutto o in	
	parte, la propria partecipazione o i diritti di opzione ine-	
	renti alla stessa, deve darne comunicazione, mediante lettera	
	raccomandata A.R. o PEC, agli altri soci ed al Consiglio di	
	Amministrazione, precisando l'identità dell'acquirente, il	
	corrispettivo, nonché i termini e le modalità di pagamento.	
	Gli altri soci potranno rendersi acquirenti delle quote offer-	
	te in proporzione alle quote sociali già possedute comunicando	
	all'offerente, sempre con lettera raccomandata A.R. o PEC, en-	

tro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta, se intendono esercitare il diritto di prelazione per le quote di propria spettanza ed eventualmente anche per le quote riguardanti i soci che non intendano esercitare la prelazione. Scaduto tale termine senza che gli altri soci abbiano richiesto di voler acquistare l'intera quota offerta in vendita, il diritto di prelazione s'intenderà venuto meno.

3. Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione sarà ripartita tra i soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta, salvo diverso accordo tra tutti i soci interessati all'acquisto.

4. Qualora uno dei soci interessati non possa o non voglia esercitare il diritto di prelazione, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore degli altri soci che intendano esercitare la prelazione.

5. Nel caso in cui le quote vengano alienate a titolo oneroso ma verso un corrispettivo diverso dal denaro o senza corrispettivo ma non a titolo di donazione, il valore in denaro della partecipazione verrà stabilito di comune accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, da un arbitratore nominato di comune accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano.

6. Qualora le quote offerte in vendita non vengano acquistate dai soci nell'esercizio del diritto di prelazione, le stesse

potranno essere alienate a soggetti estranei alla Società, solo previo gradimento manifestato dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione dovrà pronunciarsi nei successivi 90 (novanta) giorni dalla scadenza infruttuosa del termine come sopra spettante agli altri soci per l'esercizio del diritto di prelazione. Il Consiglio di Amministrazione stabilirà se consentire o meno il trasferimento delle quote, dandone comunicazione nel suindicato termine al socio che intende alienare le quote stesse. La decisione del Consiglio di Amministrazione dovrà essere assunta tenendo conto delle peculiarità della compagine sociale e della struttura societaria, sulla base del principio di non discriminazione. La mancata espressione di un diniego del gradimento nei termini equivale a concessione del gradimento.

7. Ove il gradimento venga negato senza indicazione del nominativo di altro soggetto gradito, al socio che intendeva alienare la propria partecipazione spetta il diritto di recesso purché siano decorsi due anni dalla costituzione della Società o dalla sottoscrizione della partecipazione, salva in ogni caso la possibilità di reclamo all'Assemblea dei soci.

8. Il gradimento è necessario anche per costituire in usufrutto o sottoporre a pegno le quote sociali.

9. Nel caso in cui nessun socio, nei termini e con le modalità sopra previste, intenda acquistare la quota di partecipazione oggetto dell'offerta e venga concesso, ove necessario, il gra-

	dimento da parte del Consiglio di Amministrazione, il socio	
	offerente sarà libero di trasferire la partecipazione all'ac-	
	quirente indicato nella comunicazione. Il trasferimento dovrà	
	avvenire nei sessanta giorni successivi al giorno in cui è	
	stato rilasciato il gradimento ovvero è scaduto il termine per	
	il suo diniego ovvero, nel caso di cessione a soggetti già so-	
	ci, al giorno in cui è scaduto il termine per l'esercizio del	
	diritto di prelazione o, se successivo, entro sessanta giorni	
	dal termine previsto per la stipula del contratto e in prece-	
	denza comunicato ai soci ai fini dell'esercizio del loro di-	
	ritto di prelazione. In mancanza del trasferimento nei termini	
	di cui sopra, la procedura di prelazione dovrà essere ripetuta.	
	10. Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno	
	dei soci che ha manifestato la volontà di esercitare la prela-	
	zione e comunque in ogni caso in cui non si raggiunga un ac-	
	cordo tra i soci in ordine alla determinazione del corrispet-	
	tivo, questo sarà stabilito mediante relazione giurata redatta	
	da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Milano,	
	su istanza della parte più diligente.	
	11. Si potrà fare a meno di osservare la procedura di prela-	
	zione nel caso in cui il trasferimento della quota di parteci-	
	pazione avvenga dopo che il cedente abbia ottenuto per iscrit-	
	to la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione da par-	
	te di tutti gli altri soci.	

12. Le partecipazioni non sono trasferibili per successione a causa di morte. Gli eredi del socio defunto hanno diritto ad ottenere il rimborso del solo valore nominale della quota di partecipazione sottoscritta ed effettivamente versata ed eventualmente rivalutata.

Articolo 9

Recesso del socio

1. Hanno diritto di recedere dalla Società i soci che non abbiano consentito alle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della Società all'estero;
- f) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale;
- g) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, comma 4, codice civile;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

2. Il diritto di recesso spetta inoltre ai soci in tutti gli altri casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.

3. Qualora la società faccia parte di un gruppo ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile, ai soci spetta il

	diritto di recesso nelle ipotesi espressamente previste
	dall'articolo 2497-quater del Codice Civile.
	4. Il socio che intende recedere deve darne comunicazione al
	Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata
	A.R. o PEC. Tale comunicazione va inviata entro trenta giorni
	dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della relativa de-
	libera oppure dalla sua trascrizione nel libro delle adunanze
	e deliberazioni dell'Assemblea dei soci nel caso in cui non ne
	sia richiesta l'iscrizione nel Registro delle Imprese.
	5. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deli-
	bera, il diritto può essere esercitato entro trenta giorni
	dalla conoscenza del fatto da parte del socio. Il recesso
	s'intende esercitato dal giorno in cui la comunicazione è per-
	venuta alla Società.
	6. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è
	privo di efficacia, qualora entro novanta giorni la Società
	abbia revocato la delibera che legittima il diritto di recesso
	ovvero se è stato deliberato lo scioglimento della Società.
	7. I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere
	il rimborso del solo valore nominale della quota di participa-
	zione sottoscritta ed effettivamente versata.
	8. Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato
	il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta
	giorni dalla comunicazione del medesimo fatta dal socio alla
	Società. Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da

	parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partici-	
	zioni, oppure da parte di un terzo concordemente individuato	
	dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è ef-	
	fettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, ridu-	
	cendo corrispondentemente il capitale sociale; in quest'ultimo	
	caso, si applica l'articolo 2482 del Codice Civile e qualora,	
	sulla base di esso, non risulti possibile il rimborso della	
	partecipazione del socio receduto la Società viene posta in	
	liquidazione.	
	Articolo 10	
	Esclusione dei soci	
	1. I soci possono essere esclusi con delibera dell'Assemblea	
	dei soci solo nei casi espressamente previsti dalla legge, al-	
	lorché sussista una giusta causa e nel rispetto del principio	
	di non discriminazione.	
	2. In caso di esclusione, non è ammesso il rimborso della par-	
	tecipazione del socio escluso mediante riduzione del capitale	
	sociale.	
	TITOLO III	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Articolo 11	
	Competenza	
	1. I soci, sempre riuniti in Assemblea, decidono collegialmen-	
	te sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e	
	dal presente Statuto, nonché sugli altri argomenti che la mag-	

22 di 43

Articolo 12		
Convocazione dell'Assemblea		
1.	L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Ammini-	
	strazione ogni qual volta quest'ultimo lo reputi opportuno e	
	comunque almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale, per l'appro-	
	vazione del bilancio. Tale termine è elevato a 180 (centottan-	
	ta) giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze connes-	
	se alla struttura ed all'attività della Società ovvero quando	
	la Società abbia per legge l'obbligo di redigere il bilancio	
	consolidato. In questi casi nella relazione di gestione che	
	accompagna il bilancio d'esercizio, gli amministratori dovran-	
	no indicare le ragioni che hanno comportato il differimento	
	del termine.	
2.	L'Assemblea può essere convocata dagli amministratori anche	
	fuori del Comune ove è ubicata la sede sociale, purché in Ita-	
	lia.	
3.	La convocazione è fatta mediante avviso trasmesso ai soci	
	mediante lettera raccomandata A.R. o PEC spedita almeno otto	
	giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal Regi-	
	stro delle Imprese.	
4.	Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo e	
	l'ora dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da tratta-	
	re. Nello stesso avviso può essere prevista per un altro gior-	
	no la data della seconda convocazione per il caso in cui l'As-	

	semblea in prima convocazione sia andata deserta.	
	5. Qualora l'Assemblea si tenga con il sistema della video o	
	teleconferenza, nell'avviso andranno anche precisati i luoghi	
	dove avverrà il collegamento con il luogo in cui l'Assemblea	
	s'intenderà svolta.	
	6. In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si consi-	
	dera validamente costituita quando ad essa intervengano tutti	
	i soci rappresentanti l'intero capitale sociale e gli ammini-	
	stratori in carica ed i sindaci siano presenti ovvero siano	
	stati tempestivamente informati e sempreché nessuno si opponga	
	alla trattazione degli argomenti. In tali casi dovrà essere	
	esibita in Assemblea dichiarazione sottoscritta dagli ammini-	
	stratori e sindaci assenti attestante che essi hanno ricevuto	
	adeguata informazione dell'Assemblea e che non si oppongono a	
	che la stessa si tenga in loro assenza. Tali dichiarazioni re-	
	steranno acquisite agli atti della società.	
	Articolo 13	
	Intervento e rappresentanza	
	1. Hanno diritto di intervenire in Assemblea i soci regolar-	
	mente iscritti nel Registro delle Imprese ovvero i soci che	
	hanno depositato nel Registro delle Imprese idoneo titolo che	
	attesti la propria qualifica di socio.	
	2. Ogni socio può farsi rappresentare anche da un non socio	
	mediante delega scritta. La delega dovrà essere conservata ne-	
	gli atti della società.	

	3. La delega non può essere rilasciata in bianco. Il rappre-	
	sentante potrà farsi sostituire solo da chi sia stato espres-	
	samente indicato nella delega. È ammessa anche la procura ge-	
	nerale a valere per più assemblee, indipendentemente dagli ar-	
	gomenti all'Ordine del Ggiorno.	
	Articolo 14	
	Diritto di voto	
	1. A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla	
	sua quota di partecipazione e precisamente un voto per ogni	
	Euro di capitale sociale sottoscritto.	
	2. Le votazioni avvengono in forma palese e secondo le modali-	
	tà fissate da chi presiede l'Assemblea.	
	Articolo 15	
	Presidenza dell'Assemblea	
	1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento dal Vi-	
	ce Presidente ove nominato. Altrimenti è presieduta dalla per-	
	sona designata dalla maggioranza dei soci intervenuti in As-	
	semblea.	
	2. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e se ne-	
	cessario uno o più scrutatori.	
	3. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione	
	dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assem-	
	blea, disciplinare il dibattito, stabilire le modalità della	

	votazione, accertare e proclamare i risultati della votazione.	
	Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel	
	verbale.	
	Articolo 16	
	Assemblea in video o teleconferenza	
	1. Le Assemblee potranno essere tenute anche in video o tele-	
	conferenza a condizione che tutti i partecipanti possano esse-	
	re identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di di-	
	scutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli	
	argomenti esprimendo in forma palese e simultaneamente agli	
	altri il proprio voto.	
	2. Il Presidente dell'Assemblea, tramite persone addette	
	all'ufficio di presidenza, provvederà ad accertare l'identità	
	e la legittimazione di coloro che sono intervenuti nelle sedi	
	periferiche, verificando che gli stessi possano partecipare in	
	via simultanea alla discussione e alla votazione sugli argo-	
	menti all'Ordine del Giorno.	
	3. In tal caso l'Assemblea si considera tenuta nel luogo ove	
	si trova il Presidente, il quale con l'assistenza del Segreta-	
	rio, provvederà a verbalizzare lo svolgimento della riunione,	
	facendo menzione del collegamento in video o teleconferenza e	
	documentando anche i fatti avvenuti nelle sedi periferiche.	
	4. Il Presidente dell'Assemblea potrà avvalersi, per ogni sede	
	periferica, dell'opera di un proprio coadiutore da lui desi-	
	gnato con il compito di svolgere sotto la sua direzione gli	

	adempimenti inerenti alla costituzione e allo svolgimento del-
	la riunione assembleare, dandone immediata comunicazione al
	Presidente che poi riferirà all'Assemblea.
	5. Qualora il collegamento in video-teleconferenza tra i di-
	versi luoghi ove si tiene l'Assemblea non potesse essere rea-
	lizzato per motivi tecnici, l'Assemblea non potrà svolgersi in
	quanto non risulta validamente costituita. Nell'ipotesi in cui
	il collegamento venisse ad interrompersi quando l'Assemblea è
	già validamente costituita, il Presidente sospenderà la riu-
	nione fino ad un massimo di sessanta minuti, trascorsi i quali
	procederà a sciogliere l'Assemblea che sarà nuovamente convo-
	cata, fermo restando le delibere già validamente adottate. Ta-
	li circostanze dovranno comunque risultare dal verbale, nonché
	le decisioni adottate dal Presidente e comunicate anche alle
	persone riunite nelle sedi periferiche.
	Articolo 17
	Maggioranze
	1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
	con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà
	del capitale sociale e delibera a maggioranza del capitale
	rappresentato.
	2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costi-
	tuita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresenta-
	to dai soci intervenuti e delibera a maggioranza del capitale
	rappresentato.

	3. Nel caso di delibere concernenti modificazioni statutarie,	
	aumento e riduzione del capitale, trasformazione, fusione,	
	scissione, scioglimento e liquidazione della Società, nonché	
	rinuncia alla qualifica di impresa sociale, sia in prima che	
	in seconda convocazione, esse dovranno essere adottate da	
	un'Assemblea di carattere straordinario, verbalizzata per atto	
	pubblico da Notaio e con il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino almeno la metà del capitale sociale.	
	4. Alla trasformazione, fusione e scissione della Società,	
	nonché alla cessione di azienda o ramo d'azienda, si applica	
	l'articolo 12 del D. Lgs. n. 112/2017 e s.m.i.	
	Articolo 18	
	Verbalizzazione delle delibere assembleari	
	1. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio, nei	
	casi in cui il verbale venga redatto per atto pubblico.	
	2. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in	
	allegato, l'identità dei soci e l'entità della quota di parte-	
	cipazione posseduta, nonché le modalità ed il risultato delle	
	votazioni, l'identificazione dei soci favorevoli, dissenzienti	
	ed astenuti. Su richiesta dei soci, nel verbale devono essere	
	riassunte le loro dichiarazioni purché pertinenti all'Ordine	
	del Giorno.	
	3. I verbali, anche se redatti per atto pubblico da un Notaio,	
	devono essere trascritti senza indugio nel libro delle adunan-	

	ze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci.	
	TITOLO IV	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	Articolo 19	
	Consiglio di Amministrazione	
	1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazio-	
	ne composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri nominati, previa	
	determinazione del loro numero, dall'Assemblea dei soci, anche	
	tra non soci, salvo che per i primi amministratori che sono	
	nominati con l'atto costitutivo.	
	2. Gli amministratori non devono aver riportato condanne pena-	
	li per delitti con sentenza passata in giudicato; non devono	
	avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pe-	
	na della reclusione minima superiore a tre anni precedenti;	
	non devono avere una condotta morale manifestamente contraria	
	allo spirito della Società; devono avere un'accertata espe-	
	rienza nell'attività esercitata dalla Società o negli aspetti	
	gestionali o amministrativi di un'impresa in generale, ed in	
	particolare aver maturato un'esperienza almeno triennale quali	
	volontari o membri degli organi direttivi di ente senza scopo	
	di lucro, ovvero come dirigenti e/o quadri di cooperative so-	
	ciali, altre imprese sociali o di imprese attive in uno o più	
	settori di attività in cui la Società intende operare ai sensi	
	del presente Statuto; possono essere lavoratori o consulenti a	
	qualsiasi titolo della Società ma non devono avere rapporti	

	ulteriori di natura patrimoniale con la Società tali da com-	
	prometterne l'autonomia ed indipendenza di valutazione e giu-	
	dizio.	
	Articolo 20	
	Nomina e durata degli amministratori	
	1. Gli amministratori restano in carica per il periodo stabi-	
	lito dall'Assemblea dei soci al momento della nomina ovvero,	
	in mancanza di determinazione della durata della carica, fino	
	a dimissioni o a revoca e sono sempre rieleggibili.	
	2. Nel caso in cui sia stata fissata la durata della loro ca-	
	rica, gli amministratori scadono alla data della Assemblea per	
	l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del-	
	la loro carica. La cessazione degli amministratori per scaden-	
	za del termine ha effetto dal momento in cui sono stati nomi-	
	nati i nuovi amministratori.	
	3. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministra-	
	tore, gli altri provvedono a sostituirlo, purché la maggioran-	
	za sia sempre costituita da amministratori nominati dall'As-	
	semblea e la decisione sia approvata dai sindaci. L'ammini-	
	stratore così nominato resta in carica fino alla successiva	
	Assemblea.	
	4. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà de-	
	gli amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio di	
	Amministrazione si riterrà decaduto per intero. In tal caso,	
	gli amministratori non venuti meno devono convocare d'urgenza	

l'Assemblea dei soci per la nomina del nuovo organo amministrativo.

5. Qualora per qualsiasi motivo, venga meno l'intero Consiglio di Amministrazione, i sindaci devono convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione; in assenza di ciò, alla convocazione può provvedere ciascun socio.

Articolo 21

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. Il primo Presidente ed eventualmente anche il primo Vice Presidente sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio.

3. Ove venga nominato anche un Vice Presidente, questi sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

4. Il Presidente è assistito da un segretario anche estraneo alla Società, nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 22

Poteri di gestione

1. Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione del suo oggetto sociale, salvi eventuali limiti fissati

	in sede di nomina.	
	Articolo 23	
	Consigliere Delegato e Direttore (Tecnico e/o Generale)	
	1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi	
	membri uno o più consiglieri delegati attribuendo loro i pote-	
	ri per la gestione corrente e per l'ordinaria amministrazione	
	della Società, con esclusione dei poteri per legge non delega-	
	bili. I consiglieri delegati possono anche essere nominati per	
	la prima volta con l'atto costitutivo.	
	2. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare un di-	
	rettore tecnico e/o un direttore generale con il compito di	
	sovrintendere le attività, assumendosi le relative responsabi-	
	lità, in conformità alle vigenti leggi e regolamenti.	
	Articolo 24	
	Funzionamento del Consiglio di Amministrazione	
	1. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato, anche in	
	luogo diverso dalla sede sociale, dal Presidente e in caso di	
	sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se nominato, o	
	altrimenti dal consigliere più anziano di età.	
	2. La convocazione avviene ogni qualvolta il Presidente lo ri-	
	tenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta scritta e	
	motivata da almeno un terzo dei consiglieri in carica.	
	3. La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'Ordine	
	del Giorno trasmesso ai consiglieri e ai sindaci almeno cinque	
	giorni prima della data fissata per la riunione e in caso di	

urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni. L'avviso di convocazione può essere trasmesso mediante lettera raccomandata A.R., PEC, fax o posta elettronica.

4. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale quando intervengano tutti i consiglieri in carica e i sindaci.

5. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o dal Vice Presidente, se nominato. In assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età.

6. Il Presidente assistito dal segretario provvede alla redazione dei verbali del Consiglio da trascrivere poi nell'apposito libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 25

Riunioni del Consiglio in video o teleconferenza

1. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute con il sistema della video o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia ad essi consentito di discutere e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti esprimendo in forma palese e simultaneamente agli altri consiglieri il proprio voto. Verificandosi questi presupposti il Consiglio di Amministrazione s'intende tenuto nel luogo ove si trova il Presidente insieme al segretario, i quali provvederanno a redigere il verbale della riunione, facendo menzione delle modalità con le quali è avvenuto il collegamento a distanza con i

	consiglieri e di come essi hanno votato. Allo stesso modo è	
	possibile il collegamento con i sindaci non presenti nel luogo	
	ove si svolge la riunione del Consiglio.	
	Articolo 26	
	Maggioranze per delibere consiliari	
	1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministra-	
	zione occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri in	
	carica. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei pre-	
	senti. In caso di parità di voti, la deliberazione è assunta	
	se per essa ha votato il Presidente, dovendosi altrimenti in-	
	tendere respinta.	
	2. Nei casi in cui non sia obbligatorio per legge o per Statu-	
	to adottare le decisioni consiliari in via collegiale, le	
	stesse potranno essere prese mediante il consenso espresso per	
	iscritto dagli amministratori. A tal fine dovrà essere redatto	
	dagli amministratori proponenti apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la menzione dell'eventuale parere dei sindaci, che dovrà es-	
	sere allegato al documento affinché gli amministratori ne pos-	
	sano prendere visione.	
	3. Copia del documento di cui al precedente comma dovrà essere	
	inviata a tutti gli amministratori i quali entro cinque giorni	

	successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiara-	
	zione, eventualmente scritta in calce alla copia del docu-	
	mento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto	
	favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando se del	
	caso il motivo della loro contrarietà o astensione. Il mancato	
	rilascio della dichiarazione da parte degli amministratori en-	
	tro il termine suddetto, equivale a voto contrario. Copia del	
	documento dovrà inoltre essere inviato ai sindaci.	
	4. Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno av-	
	venire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che	
	consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, com-	
	presi la PEC, il fax e la posta elettronica. In questi ultimi	
	casi le trasmissioni agli amministratori dovranno essere fatte	
	alla PEC, al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettro-	
	nica che sia stato espressamente comunicato.	
	5. Ogni amministratore ha diritto di partecipare alle decisio-	
	ni di cui al presente articolo.	
	6. Le decisioni prese in base al consenso scritto devono ri-	
	portare il voto favorevole di tanti amministratori che rappre-	
	sentino più della metà dei componenti.	
	7. Le decisioni del Consiglio adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, a cura	
	del medesimo organo, nel libro delle decisioni degli ammini-	
	stratori. La relativa documentazione, in originale, dovrà es-	
	sere conservata negli atti della società.	

8. Non si applica la disposizione di cui al precedente comma nel caso in cui la decisione sia stata scritta direttamente in originale sul libro delle decisioni degli amministratori e sottoscritta dai medesimi amministratori.

Articolo 27

Firma e rappresentanza sociale

1. La firma e la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente se nominato.

2. La firma e la rappresentanza sociale è attribuita anche agli amministratori delegati e al direttore tecnico o al direttore generale, se nominati, nell'ambito dei poteri ad essi conferiti.

3. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di rilasciare procure per singoli atti o categorie di atti.

TITOLO V

ORGANO DI CONTROLLO INTERNO E REVISIONE LEGALE

Articolo 28

Organo di controllo interno

1. La Società nomina uno o più sindaci con i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, ed all'art. 2399 del Codice Civile. Ove sia stato nominato un solo sindaco, esso deve essere scelto tra Revisori Legali iscritti negli appositi Registri. Ove siano nominati più sindaci, essi operano come organo col-

	legiale ai sensi delle disposizioni del Codice Civile sul Col-
	legio Sindacale.
	2. I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello Sta-
	tuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione,
	anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislati-
	vo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'a-
	deguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e conta-
	bile e sul suo concreto funzionamento.
	3. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio
	dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società,
	avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli arti-
	coli 2, 3, 4, 11 e 13 del Decreto Legislativo n. 112/2017, ed
	attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in confor-
	mità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà at-
	to degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.
	4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di
	ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere
	agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi
	di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su de-
	terminati affari.
	5. I sindaci restano in carica per il periodo stabilito
	dall'Assemblea dei soci al momento della nomina ovvero, in
	manca di determinazione della durata della carica, fino a
	dimissioni o a revoca e possono sempre essere rinominati.
	6. Nel caso in cui sia stata fissata la durata della loro ca-

rica, i sindaci scadono alla data della Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui sono stati nominati i nuovi sindaci.

Articolo 29

Revisione legale

1. In presenza delle circostanze di cui all'articolo 10, comma 5, del D. Lgs. n. 112/2017, e s.m.i., la Società è tenuta a nominare un revisore legale iscritto negli appositi registri cui affidare l'attività di revisione legale, a meno che la revisione legale non sia affidata all'Organo di Controllo, interamente composto da Revisori Legali iscritti.

TITOLO VI

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

Articolo 30

Bilancio d'esercizio e bilancio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. La Società deve tenere il libro giornale ed il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del Codice Civile.

3. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione ed al deposito presso il Registro delle Imprese del bilancio di esercizio redatto in conformità alle disposizioni di legge.

	4. Il Consiglio di Amministrazione è altresì tenuto a redigere	
	e depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel	
	sito Internet della Società il bilancio sociale redatto secon-	
	do le linee guida adottate con Decreto Ministeriale.	
	5. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono sotto-	
	posti all'Assemblea dei soci per la loro approvazione nei ter-	
	mini indicati dal presente Statuto in conformità alla normati-	
	va applicabile.	
	6. Per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la So-	
	cietà con il proprio patrimonio.	
	TITOLO VI	
	DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
	Articolo 31	
	Lavoro e volontariato nell'impresa sociale	
	1. I lavoratori della Società hanno diritto ad un trattamento	
	economico e normativo non inferiore a quello previsto dai con-	
	tratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legisla-	
	tivo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retri-	
	butiva tra i lavoratori dipendenti della Società non può esse-	
	re superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base	
	della retribuzione annua lorda. La Società dà conto del ri-	
	spetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale.	
	2. La Società potrà avvalersi di volontari nello svolgimento	
	delle proprie attività, a condizione che il numero dei volon-	
	tari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali la Società	

	deve tenere un apposito Rgistro, non sia superiore a quello
	dei lavoratori. La Società deve assicurare i volontari contro
	gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'at-
	tività, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
	3. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere
	utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto
	ai parametri di impiego di operatori professionali previsti
	dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determi-
	nazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri
	connessi all'applicazione del precedente comma.
	Articolo 32
	Coinvolgimento di lavoratori, volontari ed utenti
	1. Con apposito Regolamento predisposto dal Consiglio di Ammi-
	nistrazione ed approvato dall'Assemblea dei soci, la Società
	individua ulteriori forme e modalità di coinvolgimento dei
	propri lavoratori non soci, volontari, utenti nonché della co-
	munità di riferimento in conformità alle linee guida adottate
	con Decreto Ministeriale.
	2. Nel caso in cui la Società superi due dei limiti indicati
	nell'articolo 2435-bis, comma 1, del Codice Civile ridotti
	della metà, ai lavoratori non soci e agli utenti della Società
	è attribuito il diritto di nominare un componente del Consi-
	glio di Amministrazione nonché il Sindaco Unico o un componen-
	te del Collegio Sindacale.
	3. Delle forme e modalità di coinvolgimento dovrà farsi men-

zione nel bilancio sociale.

Articolo 33

Scioglimento e liquidazione

1. La Società si scioglie per una delle cause di cui all'articolo 2484 del Codice Civile e s.m.i.

2. Il Consiglio di Amministrazione deve senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento ed effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge.

3. Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'Assemblea dei soci, appositamente convocata dal Consiglio di Amministrazione, dovrà deliberare su:

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori, anche mediante rinvio alla disciplina del Consiglio di Amministrazione in quanto compatibile;

b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

4. In caso di scioglimento o di rinuncia alla qualifica di im-

	presa sociale, il patrimonio residuo della Società, dedotto	
	soltanto il capitale effettivamente versato dai soci, è devo-	
	luto ad altri Enti del Terzo Settore che svolgano attività e	
	servizi analoghi a quelli della Società e che siano costituiti	
	ed operanti da almeno tre anni.	
	Articolo 34	
	Clausola compromissoria	
	1. Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero	
	tra i soci e la Società, che abbia ad oggetto diritti disponi-	
	bili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nel-	
	le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pub-	
	blico Ministero, dovrà essere risolta mediante arbitrato "sem-	
	plificato", secondo il Regolamento della Camera arbitrale di	
	Milano, da un arbitro unico nominato in conformità a tale Re-	
	golamento, che le Parti espressamente dichiarano di conoscere	
	e di accettare integralmente.	
	2. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le con-	
	troversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti	
	l'Organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confron-	
	ti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale.	
	3. La soppressione e la modifica della presente clausola com-	
	promissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la	
	maggioranza di almeno i due terzi. I soci assenti o dissen-	
	zienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, eser-	

	citare il diritto di recesso ai sensi del presente Statuto.	
	Articolo 35	
	Norme applicabili	
	1. Alla Società si applicano, oltre alle disposizioni del pre-	
	sente Statuto, le norme di cui al Decreto Legislativo 3 luglio	
	2017, n. 112, e s.m.i., nonché, in quanto compatibili con que-	
	ste ultime, le norme di cui al Decreto Legislativo 3 luglio	
	2017, n. 117, e s.m.i., ed in mancanza, per gli aspetti ancora	
	non disciplinati, le norme del Codice civile in materia di so-	
	cietà a responsabilità limitata.	
	Articolo 36	
	Disposizioni finali e transitorie	
	1. Il Consiglio di Amministrazione è delegato ad apportare al	
	presente Statuto ogni modifica o integrazione necessaria al	
	perfezionamento dell'iscrizione della Società nei Registri	
	Pubblici o all'ottenimento e mantenimento della qualifica di	
	Impresa Sociale ovvero di eventuali contributi pubblici. Le	
	modifiche o integrazioni così apportate dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione saranno immediatamente efficaci e dovranno essere	
	successivamente ratificate dall'Assemblea dei soci.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	Varese, il 4 dicembre 2023.	
	Carcano Francesco	
	Laura Broggi	
	Manuele Degiacomi	